

(N. 694)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate

ONOREVOLI SENATORI. — Nel campo degli interventi tecnici per l'aumento della produttività agricola e per la riduzione dei costi di produzione, assume notevole rilievo l'impiego delle sementi elette, specie per le colture di cereali, di foraggere e di piante orticole.

Nell'ultimo decennio l'attività degli sperimentatori, intesa alla costituzione di nuove varietà di sementi cerealicole e foraggere di più elevata attitudine produttiva, adatte a particolari ambienti e più resistenti alle avversità, ha fatto sensibili progressi, riuscendo a mettere a disposizione dell'agricoltura nuove varietà rispondenti ai requisiti suddetti e che fino ad ora hanno trovato impiego limitatamente alle aziende agricole più progredite.

Nel campo orticolo, inoltre, essendosi verificata una sensibile variazione nelle richieste da parte dei mercati di consumo, specialmente

esteri, l'introduzione di nuove varietà, più accette ai predetti mercati, si è resa maggiormente necessaria. Senonchè la diffusione di tali varietà è ostacolata dal costo delle sementi non sempre accessibile alle aziende agricole.

Soprattutto le piccole e talvolta anche le medie aziende presentano notevoli defezienze per quanto riguarda l'impiego di sementi selezionate, preferendo esse l'utilizzazione di materiale da riproduzione ottenuto nell'ambito delle aziende stesse. Tale situazione può essere rimossa con un diretto intervento dello Stato, atto a facilitare l'acquisto di materiale riproduttivo di alto valore genetico, e quindi idoneo a soddisfare le esigenze del mercato e ad aumentare i rendimenti unitari.

La varietà dell'ambiente in cui opera l'agricoltore italiano è tale da rendere necessari in-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terventi d'intensità e di natura variabile, così da adeguarli alle differenti condizioni economiche in cui si esercita l'agricoltura.

Si è ritenuto perciò necessario predisporre l'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 1, autorizza la spesa necessaria per l'attuazione dei previsti interventi, che consistono in un contributo nella spesa per l'acquisto delle sementi selezionate, fino al cinquanta per cento del prezzo, ed indica le aziende che possono ottenere il contributo. In generale il beneficio è concesso ai coltivatori diretti, ma per le zone con agricoltura arretrata, se ne con-

sente la concessione a tutte le piccole e medie aziende.

Si sono adottate a tal fine (art. 2) le definizioni di piccola e di media azienda e quella di coltivatore diretto contenute nell'articolo 5 del decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317. L'accertamento delle zone ad agricoltura non progredita sarà compiuto dal Ministero per l'agricoltura e le foreste.

L'articolo 3 regola il procedimento di concessione e pagamento dei contributi.

L'articolo 4 indica il modo di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole.

I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.

Art. 2.

Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti quelli indicati nell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317. Si considerano piccole e medie aziende agricole quelle indicate rispettivamente nelle lettere b) e c) del citato articolo 2, terzo comma.

La determinazione delle zone con agricoltura arretrata, ai fini della presente legge, è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

La concessione è revocata, ed il contributo deve essere restituito, se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti con l'atto di concessione.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.